

REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP O A RISCHIO EMARGINAZIONE SOCIALE.

ART 1 Premesse

1. Tra i principi e gli obiettivi della L.R. 12/03/2008 n. 3 vi è, all'art. 2, comma 1, lett. h), la promozione degli interventi a favore dei soggetti in difficoltà, anche al fine di favorire la permanenza e il reinserimento nel proprio ambiente familiare e sociale.
2. Tra i compiti delle unità di offerta sociali della L.R. 12/03/2008 n. 3 vi è, all'art. 4, comma 1, lett. e), la promozione del benessere psico-fisico della persona, il mantenimento o il ripristino delle relazioni familiari, l'inserimento o il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in difficoltà e contrastare forme di discriminazione di ogni natura.
3. E' opportuno favorire inserimenti lavorativi rivolti a disabili che si trovano anche in situazione di esclusione sociale, intesa come relazioni esterne al gruppo familiare di riferimento.
4. E' opportuno sostenere i soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, individuati secondo i criteri sotto esposti, favorendo il recupero di competenze sociali attraverso l'avvio di progetti personalizzati che consistono nell'inserimento protetto degli stessi in contesti sociali e lavorativi.
5. Obiettivo di tali inserimenti è consentire alle persone di riacquisire sicurezza nelle proprie competenze in modo da poterle reinserire sul mercato del lavoro e nel contesto sociale.

ART 2 Destinatari Interventi

1. Sono destinatari degli interventi di cui agli artt.li 7, 8, 9 del presente regolamento:
 - a) i soggetti portatori di handicap così come definiti dall' art. 3 della legge 104/92: "è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
 - b) i soggetti a rischio di emarginazione sociale secondo le categorie individuate dalla programmazione della Regione Lombardia (Tossicodipendenti, Alcolisti, Carcerati, Emarginati, Psichiatrici, Extracomunitari, Giovani con disagio).
2. I soggetti di cui al precedente comma, alla data di presentazione della richiesta di intervento, devono possedere i seguenti requisiti:
 - I. Residenza nei comuni dell'Ambito Territoriale di Morbegno.
 - II. Età lavorativa sulla base della normativa vigente.
 - III. Per i soggetti portatori di handicap, invalidità riconosciuta da apposito verbale di commissione di prima istanza della A.S.L..
 - IV. Essere in carico, direttamente o su segnalazione di altro servizio, al Servizio Sociale Professionale del comune di residenza.
 - V. Eventuale dichiarazione di presa in carico da parte di un servizio pubblico socio-sanitario con relativa relazione di segnalazione e dichiarazione di un operatore di riferimento a collaborare per la riuscita del progetto individuale di inserimento lavorativo.

ART 3 Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda in carta semplice deve essere redatta su appositi moduli predisposti dal Servizio Sociale Professionale e dovrà essere corredata dalla documentazione che gli operatori riterranno necessaria per la valutazione del singolo caso.
2. Gli operatori del Servizio Sociale Professionale previa valutazione della motivazione, delle abilità residue, delle competenze lavorative e delle aspettative del richiedente, procederanno alla stesura del progetto di inserimento lavorativo, tenuto conto delle risorse disponibili presenti sul territorio.

ART 4 Gestione del servizio

1. Gli inserimenti protetti verranno effettuati presso aziende private, cooperative sociali, enti pubblici e associazioni che abbiano dichiarato la disponibilità a tale collaborazione e sulla base di atti approvati dall'amministrazione comunale dai quali si evincano i reciproci obblighi collaborativi.
2. L'attivazione del progetto di inserimento prevede la copertura per infortuni sul lavoro INAIL a carico del comune quale promotore dell'iniziativa e l'Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile per le Strutture Socio Assistenziali della Regione Lombardia.
3. Gli inserimenti verranno realizzati secondo l'allegato schema di convenzione.
4. Gli operatori del Servizio Sociale Professionale per la predisposizione ed il monitoraggio/tutoraggio dei

progetti di inserimento lavorativo potranno avvalersi degli operatori messi a disposizione dalle Cooperative di tipo B.

ART 5 Rinuncia, revoca e sospensione

1. Tutti i richiedenti ammessi possono rinunciare e/o interrompere l'attività lavorativa in qualsiasi momento dall'inserimento nel progetto dandone comunicazione scritta indirizzata all'operatore del Servizio Sociale Professionale referente per il caso.
2. Il Servizio Sociale Professionale ha la facoltà di revocare e/o interrompere l'inserimento nell'attività lavorativa qualora venissero meno le condizioni di validità e/o di opportunità che hanno dato luogo alla definizione del progetto individualizzato di inserimento.

ART 6 Contributi economici

1. Attraverso i contributi economici di cui ai successivi ARTT 7 , 8, 9 si cerca di favorire l'emancipazione del soggetto dallo stato di dipendenza e di necessità economica. A tal proposito, i progetti di inserimento saranno predisposti tenendo conto di percorsi socio educativi finalizzati a:
 - recuperare l'autostima;
 - curare l'immagine sociale;
 - favorire le relazioni sociali;
 - educare all'uso del denaro;
 - supportare temporaneamente il soggetto in attesa di risorse economiche emancipative.
2. I contributi economici dovranno quindi essere collocati nell'ambito di un preciso ed organico progetto di inserimento che preveda obiettivi, tempi e modalità di realizzazione, onde evitare il rischio di cronicizzare situazioni di bisogno e di dipendenza dai Servizi, oltreché il protrarsi sine die di erogazioni di denaro.

ART 7 Tirocinio Lavorativo (T.L.)

1. Il Tirocinio Lavorativo rappresenta la modalità transitoria propedeutica alla collocazione lavorativa a tempo indeterminato. Tale strumento si connota quale periodo di osservazione per la valutazione di persone che debbano completare e perfezionare un percorso di maturazione ed acquisizione di professionalità, nonché come supporto all'azienda per la definizione delle mansioni. Tale intervento, di norma, non può superare la durata di un anno
2. I periodi di malattia retribuiti non possono superare i 30 giorni lavorativi nell'arco dell'anno; le ferie riconosciute ammontano a 30 giorni lavorativi per il T.L. articolato su 6 giorni la settimana, 25 giorni per il T.L. articolato su 5 giorni e così via a decrescere proporzionalmente (20 su 4, 25 su 3, 10 su 2, 5 su 1.)
3. A favore dei soggetti beneficiari del Tirocinio Lavorativo è corrisposto un contributo variabile secondo le ore settimanali di intervento, come specificato nella seguente tabella:

ORE SETTIMANALI	CONTRIBUTO MENSILE
fino a 18	€ 100,00
da 19 a 24	€ 180,00
oltre 25	€ 280,00

4. Le assenze non giustificate o eccedenti il limite massimo di malattia retribuita o ferie, comportano una riduzione del contributo proporzionale al periodo di assenza.

ART 8 Borsa Lavoro Propedeutica all'Inserimento Lavorativo (B.L.I.)

1. La Borsa Lavoro Propedeutica all'Inserimento Lavorativo è rivolta a quei soggetti che, al termine di un percorso formativo e professionalizzante, possono raggiungere un'adeguata autonomia e capacità lavorativa, premessa per un eventuale inserimento stabile nel mondo del lavoro.
2. Le B.L.I. devono pertanto realizzarsi preferibilmente presso Cooperative Sociali o Aziende Private ove si possa prospettare l'assunzione nominativa del soggetto.
3. La durata di tale intervento non può in nessun caso superare i due anni.
4. I periodi di malattia retribuiti non possono superare i 30 giorni lavorativi nell'arco dell'anno; le ferie riconosciute ammontano a 30 giorni lavorativi per la B.L.I. articolata su 6 giorni la settimana, 25 giorni per la B.L.I. articolata su 5 giorni e così via a decrescere proporzionalmente (20 su 4, 25 su 3, 10 su 2, 5 su 1.)
A favore dei soggetti beneficiari della B.L.I. è corrisposto un contributo variabile secondo le ore settimanali di intervento, come specificato nella seguente tabella:

ORE SETTIMANALI	CONTRIBUTO MENSILE
fino a 18	€ 138,00

da 19 a 24	€ 275,00
oltre 25	€ 350,00

5. Le assenze non giustificate o eccedenti il limite massimo di malattia retribuita o ferie, comportano una riduzione del contributo proporzionale al periodo di assenza.

ART 9 Borsa lavoro Socio Assistenziale (B.L.S.A.)

1. La Borsa Lavoro Socio Assistenziale si connota come esperienza in un contesto lavorativo con esclusivo valore di integrazione, socializzazione, riabilitazione; non è un intervento finalizzato all'inserimento lavorativo stabile e formalizzato nel mondo del lavoro.

Per la realizzazione di questo intervento anche l'Ente pubblico rappresenta ambito lavorativo idoneo.

2. L'orario lavorativo è determinato dall'operatore referente entro un massimo di 30 ore settimanali. A favore dei soggetti beneficiari della B.L.S.A. può essere corrisposto un contributo che non può in nessun caso superare i 360,00 Euro mensili.

3. Le assenze giustificate retribuite non possono superare i 60 giorni lavorativi nell'arco dell'anno per la B.L.S.A. articolata su 6 giorni la settimana, 50 giorni per la B.L.S.A. articolata su 5 giorni e così via a decrescere proporzionalmente (40 su 4, 30 su 3, 20 su 2, 10 su 1.)

4. La durata della B.L.S.A non deve, di norma, superare i 4 anni, salvo situazioni particolari che verranno giustificate dall'assistente sociale referente per il caso attraverso il progetto di inserimento.

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N°70 del 30.11.2009